

La illegittimità costituzionale della videoconferenza obbligatoria in materia di custodia cautelare nel procedimento penale francese.

di **Louis Guesdon**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Un breve richiamo all'architettura del procedimento penale francese. – 3. L'uso della videoconferenza nel procedimento penale francese. – 4. L'uso della videoconferenza nell'ambito del contenzioso sulla custodia cautelare. – 5. La illegittimità costituzionale della videoconferenza obbligatoria nell'ambito della custodia cautelare. – 6. La tendenza del legislatore e della *Cour de cassation* a favore della videoconferenza. – 7. Osservazioni sulle implicazioni dell'uso della videoconferenza nei procedimenti penali.

1. Premessa.

Con tre decisioni emesse negli ultimi diciotto mesi¹, il *Conseil constitutionnel* ha affrontato la questione dell'uso della videoconferenza nelle ipotesi di contenzioso relativo alla custodia cautelare in carcere.

Queste decisioni hanno una risonanza notevole in un momento in cui metà della popolazione mondiale si è trovata isolata a causa dell'epidemia di COVID-19, necessariamente dovendo sperimentare l'uso frequente della videoconferenza e, più in generale, le interazioni sociali e professionali a distanza.

Nell'ambito di un procedimento penale, il ricorso alla videoconferenza mostra particolari implicazioni per quanto riguarda il principio dell'oralità e della comparizione personale dinanzi all'autorità giudiziaria, soprattutto quando è in gioco la privazione della libertà.

2. Un breve richiamo all'architettura del procedimento penale francese.

Per capire gli sviluppi che seguiranno, appare anzitutto necessario un breve richiamo all'architettura del procedimento penale francese.

La procedura penale francese ruota attorno a due tipi di procedure pre-processuali: le indagini (*enquêtes*) e le informazioni giudiziarie (*information judiciaire* o *instruction préparatoire*).

¹ CC 2019-778 DC del 21 marzo 2019; CC 2019- 802 QPC del 20 settembre 2020; CC 2020-836 QPC del 30 aprile 2020.



L'indagine è condotta sotto la supervisione del pubblico ministero. La procedura è segreta e non si svolge in contraddittorio. L'indagato ha accesso al fascicolo d'accusa solo se viene citato a comparire al processo. In questo contesto, l'indagato non può essere posto in custodia cautelare.

L'informazione giudiziaria, o istruzione, è condotta da un giudice istruttore (*juge d'instruction*), che è un organo inquadrato all'interno della magistratura giudicante. I soggetti sospettati vengono messi sotto indagine (*mis en examen*) dal giudice istruttore. Costoro possono essere o meno rinviati a giudizio al termine dell'istruzione, a seconda che vi siano o meno elementi sufficienti. Una volta che una persona viene messa sotto indagine, il procedimento si svolge in contraddittorio. L'imputato può rimanere in libertà, essere posto sotto sorveglianza giudiziaria (*contrôle judiciaire*) o essere posto in custodia cautelare (*détention provisoire*).

La misura della custodia cautelare è decisa dal *juge des libertés et de la détention* all'esito di un'udienza in contraddittorio orale. Tale decisione può essere fatta oggetto di impugnazione. Quest'ultima viene esaminata da una sezione della corte d'appello appositamente dedicata alla supervisione delle procedure di istruzione: la *chambre de l'instruction*.

3. L'uso della videoconferenza nel procedimento penale francese.

Nel codice di procedura penale francese, il ricorso alla videoconferenza è stato introdotto dalla legge n. 2001-1062 del 15 novembre 2001 sulla *sécurité quotidienne*, mediante l'introduzione dell'articolo 706-71, che fino ad oggi è rimasto la fonte delle disposizioni relative all'uso della videoconferenza in materia penale.

La possibilità di utilizzare tale strumento era inizialmente limitata - se giustificata dalle esigenze dell'indagine o dell'informazione giudiziaria - all'audizione, all'interrogatorio o al confronto, all'assistenza di un interprete e all'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria da parte di autorità straniere.

Essa è stata poi gradualmente estesa a molti altri atti, fino ad esistere oggi, in sostanza, in tutte le fasi del procedimento, dalla custodia di polizia (*garde à vue*)² agli atti relativi all'esecuzione delle sentenze, compresa l'udienza dibattimentale.

Il contenzioso relativo alla custodia cautelare è un settore in cui i tribunali hanno fatto un uso significativo di questa possibilità.

Dopo un esame sommario dei possibili atti che possono essere compiuti in videoconferenza, è quindi necessario approfondirne l'utilizzo nell'ambito

² La *garde à vue* è la procedura nella quale i servizi di polizia giudiziaria possono procedere, coattivamente, all'interrogatorio di una persona contro la quale sussistono uno o più motivi plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato o un'infrazione (art. 62-2 del Codice di procedura penale).

della custodia cautelare, dato che sul punto il *Conseil constitutionnel* ha emanato diverse decisioni negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda le possibilità più significative, l'uso della videoconferenza è ora possibile per i seguenti atti³.

- *Durante la fase pre-processuale:*
 - audizioni, interrogatori e confronti durante l'indagine o l'informazione giudiziaria,
 - presentazione ad un magistrato (pubblico ministero nel quadro di un'indagine, giudice istruttore nell'ambito di un'informazione giudiziaria) in vista dell'estensione della custodia di polizia,
 - alcuni atti relativi al contenzioso della custodia cautelare, che saranno sviluppati qui di seguito.
- *Durante la fase di giudizio:*
 - audizione di testimoni, parti civili ed esperti davanti al giudice dibattimentale (*tribunal correctionnel* e corte d'assise),
 - comparizione dell'imputato davanti al *tribunal correctionnel* (primo grado) e alla corte d'appello (secondo grado), se è detenuto.
- *Nella fase post-processuale:* in molti atti relativi all'esecuzione delle sentenze.

4. Uso della videoconferenza nell'ambito del contenzioso sulla custodia cautelare.

Per quanto riguarda il contenzioso in materia di custodia cautelare, il quadro si è evoluto negli ultimi quindici anni, da ultimo in seguito alla recente giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*.

L'interesse di questa evoluzione va oltre le regole procedurali del contenzioso sulla detenzione.

Infatti, lungi dall'essere un adeguamento puramente tecnico, questa evoluzione ha visto all'opera la tensione – inerente all'amministrazione della giustizia – tra la tutela dei diritti della difesa e le logiche di gestione giudiziaria, e, molto recentemente, il confronto tra il legislatore, evidentemente interessato a queste logiche, e il *Conseil constitutionnel*, che diffida delle conseguenze della videoconferenza sui diritti della difesa.

Nell'era digitale, questa giurisprudenza fornisce anche spunti interessanti per riflettere sulla prevedibile tentazione di sviluppare ulteriormente l'uso della videoconferenza nei procedimenti penali.

A tal proposito, sembra utile descrivere brevemente il quadro giuridico in cui il collocamento e il mantenimento in custodia cautelare sono decisi secondo il diritto francese.

³ L'elenco non è esaustivo e vuole rendere conto delle possibilità più emblematiche.

Una volta che la messa in stato di indagine è decisa dal giudice istruttore⁴, se quest'ultimo ritiene necessaria la custodia cautelare, rinvia la questione ad un altro giudice *ad hoc*: il *juge des libertés et de la détention*. Si svolge quindi una udienza in contraddittorio orale davanti a quest'altro organo, che ascolta la persona, il pubblico ministero e l'avvocato della persona, e prende una decisione immediatamente al termine del dibattito. La sua ordinanza può essere impugnata davanti alla *chambre de l'instruction*.

In materia correzionale (*correctionnelle*)⁵, la custodia cautelare dura in linea di principio quattro mesi e può essere prolungata⁶. In materia criminale (*criminelle*), la durata iniziale è di un anno, con possibilità di proroga per periodi di sei mesi⁷. La proroga viene decisa alle stesse condizioni dell'ordine iniziale di custodia, a seguito di un dibattito in contraddittorio davanti al *juge des libertés et de la détention*.

Inoltre, in qualsiasi momento, il detenuto può presentare una istanza di revoca della misura⁸. La decisione avviene senza dibattito orale e senza comparizione. Il giudice istruttore può accogliere la richiesta in prima persona o, se intende rigettarla, sottoporre la questione al *juge des libertés et de la détention*.

Come per l'ordine di custodia e la proroga, il rigetto di una richiesta di liberazione può essere impugnato innanzi alla *chambre de l'instruction*.

Queste impugnazioni sono esaminate in un'udienza – in linea di principio pubblica, anche se spesso tenuta in camera di consiglio, in considerazione della riservatezza che può essere richiesta rispetto, in particolare, alle indagini in corso. La persona compare e viene ascoltata, così come il suo avvocato e il pubblico ministero⁹.

Riassumendo, per quanto riguarda la custodia cautelare, la persona compare davanti al *juge des libertés et de la détention* quando viene posta in custodia e quando questa viene prolungata e, se del caso, davanti alla *chambre de l'instruction* in caso di appello contro la decisione di custodia, di proroga della custodia o di rigetto di una richiesta di liberazione.

⁴ Art. 80-1 del codice di procedura penale: "A pena di nullità, il giudice istruttore può esaminare solo le persone contro le quali sussistano gravi o comprovati elementi che facciano ritenere probabile che esse abbiano partecipato, in qualità di autore o complice, alla commissione dei reati che gli sono stati contestati".

⁵ Il diritto penale francese è strutturato intorno a una classificazione tripartita dei reati (articoli 131-1 e seguenti del Codice penale), in ordine di gravità crescente: *contraventions*, *délits* (punibili con una pena detentiva fino a dieci anni, di competenza del *tribunal correctionnel*), *crimes* (punibili con una pena detentiva superiore a dieci anni di competenza della corte d'assise).

⁶ Art. 145-1 del codice di procedura penale.

⁷ Art. 145-2 del codice di procedura penale.

⁸ Art. 148 del codice di procedura penale.

⁹ Art. 199 del codice di procedura penale.

L'uso della videoconferenza nei procedimenti di custodia cautelare è stato introdotto dalla legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 di adeguamento del sistema giudiziario all'evoluzione della criminalità.

Da allora, il suo utilizzo è sempre stato limitato a determinate fasi o circostanze particolari: (i.) l'udienza in contraddittorio prima della custodia cautelare di una persona detenuta per altro motivo, (ii.) l'udienza in contraddittorio prevista per l'estensione della custodia cautelare, e (iii.) l'esame delle richieste di liberazione da parte della camera del giudice istruttore.

Inoltre, ai sensi della legge n. 2011-267 del 14 marzo 2011 di orientamento e programmazione per la efficacia della sicurezza interna, l'interessato ha il diritto di rifiutare l'uso della videoconferenza quando è in discussione il suo collocamento in custodia cautelare (anche se è detenuto per altro motivo) o il prolungamento di tale custodia, salvo che il suo trasporto presenti gravi rischi di disturbo dell'ordine pubblico o di fuga.

Di conseguenza, la legge francese ha accettato che la comparizione personale dell'interessato possa assumere la forma di una videoconferenza, anche nell'ambito particolarmente delicato del contenzioso relativo alla custodia cautelare.

Mentre l'atto più importante – l'udienza in contraddittorio per la decisione sul collocamento in custodia cautelare – è rimasto escluso¹⁰, il ricorso alla videoconferenza è possibile per le udienze aventi ad oggetto il prolungamento della custodia, che pure sono fasi molto importanti. La videoconferenza è possibile anche davanti alla *chambre de l'instruction* in caso di appello in materia di custodia cautelare.

Dal 2011, tuttavia, l'utilizzo della videoconferenza nelle fasi decisive del collocamento in custodia cautelare e del suo prolungamento richiede il consenso dell'interessato, salvo che sussista un grave rischio di disturbo dell'ordine pubblico o di fuga.

5. La illegittimità costituzionale della videoconferenza obbligatoria nell'ambito della custodia cautelare.

Negli ultimi due anni, la pressione del legislatore ad estendere l'uso della videoconferenza è stata percepibile.

Ciò ha suscitato l'attenzione del *Conseil constitutionnel*, il quale ha ricordato l'importanza che deve essere data alla comparizione fisica, alla luce dei principi costituzionali del diritto di difesa e del diritto ad un processo equo.

¹⁰ Salvo che la persona sia già detenuta per un altro motivo (art. 706-71 del codice di procedura penale).

In primo luogo, al *Conseil constitutionnel* è stata deferita la legge di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia¹¹, che prevedeva l'abolizione della possibilità (introdotta nel 2011) di opporsi all'uso della videoconferenza nell'ambito di un'udienza relativa alla proroga della custodia cautelare.

Con decisione del 21 marzo 2019¹², il *Conseil constitutionnel* ha censurato questa disposizione di legge, ritenendo che si trattasse di una violazione dei diritti della difesa *"in considerazione dell'importanza della garanzia legata alla presentazione fisica dell'interessato dinanzi al giudice o al tribunale competente nell'ambito di un procedimento di custodia cautelare e dello stato delle condizioni in cui si esercita tale ricorso a questi mezzi di telecomunicazione"*¹³.

In secondo luogo, a seguito della particolare attenzione del *Conseil constitutionnel* mostrata da questa decisione, la *chambre criminelle* della *Cour de cassation*¹⁴ ha rimesso al *Conseil constitutionnel* una questione prioritaria di costituzionalità sollevata da un imputato, in merito all'articolo 706-71 del codice di Procedura Penale, il quale non prevede la possibilità di opporsi alla videoconferenza quando la *chambre de l'instruction* si pronuncia su un ricorso contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di liberazione.

Nella sua decisione del 20 settembre 2019¹⁵, il *Conseil constitutionnel* ha rilevato che, allo stato attuale della legge, nella materia criminale - in cui la durata iniziale della custodia è di un anno - il detenuto potrebbe non comparire fisicamente davanti a un giudice durante questo periodo, anche quando chiede la liberazione¹⁶. Tale constatazione ha indotto il *Conseil constitutionnel* a censurare le disposizioni in questione, ritenendole eccessivamente lesive dei diritti della difesa e ribadendo le motivazioni fondate su *"l'importanza della garanzia relativa alla presentazione fisica dell'interessato dinanzi al giudice o al tribunale competente nell'ambito di un procedimento di custodia cautelare"* e *"lo stato delle condizioni in cui viene esercitato il ricorso a questi mezzi di telecomunicazione"*¹⁷.

In terzo luogo, con decisione del 30 aprile 2020¹⁸, il *Conseil constitutionnel* ha fatto direttamente riferimento alla decisione del 20 settembre 2019, per ribadire il mancato rispetto dei diritti della difesa di cui all'articolo 706-71 del

¹¹ Questo atto corrisponde alla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione e la riforma della giustizia 2018-2022.

¹² CC 2019-778 DC del 21 marzo 2019.

¹³ CC 2019-778 DC del 21 marzo 2019, §231 a 234.

¹⁴ Sezione penale della corte di cassazione francese.

¹⁵ CC 2019-802 QPC del 20 settembre 2020.

¹⁶ Si ricorda che il rigetto di una domanda di liberazione è deciso dal *juge des libertés et de la détention* senza udienza, e un ricorso contro tale rigetto può essere organizzato in videoconferenza senza che il detenuto possa opporsi.

¹⁷ CC 2019-802 QPC del 20 settembre 2020, §5 à §13.

¹⁸ CC 2020-836 QPC del 30 aprile 2020.

codice di procedura penale, nuovamente oggetto del proprio vaglio nella sua versione più recente. Questa terza sentenza non aggiunge quindi nulla sul merito, se non la reiterazione della soluzione raggiunta con la decisione del 20 settembre 2019.

Nel commento pubblicato dal *Conseil constitutionnel* alla decisione del 21 marzo 2019¹⁹, viene osservato che la base della decisione va individuata nel diritto di difesa: "*è quindi la capacità della parte o del suo avvocato di esporre la propria causa e di sviluppare le proprie argomentazioni difensive ad essere pregiudicata dall'uso forzato della videoconferenza in materia di custodia cautelare*".

Inoltre, lo stesso commento osserva che la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che oggetto di questo tipo di udienza è la custodia cautelare, vale a dire la detenzione di un presunto innocente.

Infine, il commento rileva che la decisione fa riferimento alle condizioni di utilizzo della videoconferenza, mettendo così l'accento sulle condizioni tecniche e pratiche in cui questo strumento è utilizzato, che attualmente non consentono di ottenere effetti equivalenti a quelli della comparizione fisica, in termini di esercizio dei diritti della difesa. "*Così facendo, il Consiglio costituzionale ha reso possibile l'evoluzione della sua giurisprudenza in caso di cambiamento di queste condizioni*", conclude il commento.

Secondo i senatori del gruppo "*Les Républicains*"²⁰, autori di uno dei rinvii al *Conseil constitutionnel* che hanno originato questa decisione²¹, la videoconferenza "*altera l'intelligibilità degli scambi ed impone all'avvocato di scegliere tra una presenza a fianco del suo cliente e uno scambio di qualità con il giudice*"²².

Secondo i senatori del gruppo "*Socialiste et Républicain*"²³, autori di un altro dei rinvii al *Conseil constitutionnel*:

"Per sua stessa natura, sopprimendo il confronto umano tra il giudice e l'imputato, la video-udienza viola il diritto a un processo equo, i diritti della difesa e il diritto di esercitare un effettivo ricorso giurisdizionale, la cui garanzia costituzionale deriva dall'articolo 16 della Dichiarazione del 1789 (Decisione n. 2006-540 DC del 27 luglio 2006, Legge sul diritto d'autore e sui diritti

¹⁹ Il commento è accessibile [qui](#).

²⁰ Gruppo parlamentare tradizionalmente riconducibile alla categoria politica della destra moderata.

²¹ Prima della promulgazione di una legge, il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, il Presidente dell'Assemblea nazionale, il Presidente del Senato, sessanta deputati, sessanta senatori possono sottoporre la legge al *Conseil constitutionnel* affinché si pronunci sulla sua conformità alla Costituzione (articolo 61 della Costituzione).

²² Il testo del rinvio è accessibile [qui](#).

²³ Gruppo parlamentare tradizionalmente riconducibile alla categoria politica della sinistra moderata.

connessi nella società dell'informazione), soprattutto quando è imposta senza il consenso dell'interessato.

Tale violazione appare sproporzionata alla luce dei soli obiettivi di valore costituzionale della corretta amministrazione della giustizia o del corretto utilizzo dei fondi pubblici, a meno che si ritenga che i diritti fondamentali delle persone detenute possano essere messi in discussione per mere considerazioni venali, allorché nessun motivo relativo al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica sia invocato.

La presenza fisica del ricorrente, le sue risposte dirette alle domande poste o l'intervento diretto del suo avvocato sono essenziali nel contesto del procedimento orale. Spesso riflettono atteggiamenti che non si avverirebbero in un'interfaccia audiovisiva e che possono avere un impatto significativo sul convincimento del giudice, in un senso o nell'altro²⁴.

6. La tendenza del legislatore e della *Cour de cassation* a favore della videoconferenza.

Alla luce di quanto visto sinora, di fronte all'atteggiamento prudente mostrato dal *Conseil constitutionnel* nella sua recente giurisprudenza, l'intenzione del legislatore rimane evidente e non è stata del tutto neutralizzata. La legge del 23 marzo 2019 ha tuttavia inquadrato in modo più rigoroso il diritto di rifiutare la videoconferenza, richiedendo che tale rifiuto sia espresso entro cinque giorni dalla notifica dell'udienza e prevedendo che il consenso (o l'assenza di rifiuto) sia irrevocabile, ratificando così la recente giurisprudenza della *Cour de cassation*²⁵.

Peraltro, si può notare che proprio la *Cour de cassation*, da parte sua, si è dimostrata piuttosto favorevole all'uso della videoconferenza.

In generale, anche al di là del contenzioso in merito alla detenzione preventiva, la propria giurisprudenza ha facilitato l'utilizzo della videoconferenza, colmando, ove possibile senza invadere il campo della legge, le lacune lasciate dal codice di procedura penale²⁶.

Per esempio, la *Cour de cassation* ha interpretato la legge nel senso che essa consente l'uso della videoconferenza, non solo per gli "interrogatori" come indicato nel testo di legge²⁷, ma anche per gli "interrogatori di prima comparizione"²⁸, un atto fondamentale al termine del quale il giudice istruttore decide se mettere in stato di indagine o meno una persona – atto non specificamente indicato nel Codice di procedura penale come

²⁴ Il testo del rinvio è accessibile [qui](#).

²⁵ Cass. crim. 29 novembre 2017 n°17-85.300, pubblicata nel bollettino.

²⁶ V. Ferreira, *Le rôle de la Cour de cassation dans le développement de la visioconférence en procédure pénale*, AJ Pénal 2019 n°5.

²⁷ Art. 706-71 del codice di procedura penale.

²⁸ Cass. crim. 16 ottobre 2018, n°18-81.881, AJ Pénal 2018.586, obs. D. Miranda; RSC 2018.930, obs. F. Cordier.

suscettibile di essere condotto in videoconferenza, ma che può essere incluso nel termine "interrogatorio" se interpretato in senso lato.

Concettualmente, va notato che la *Cour de cassation*, conformando il proprio orientamento alla posizione della Cancelleria del Ministero della Giustizia²⁹, ha anche affermato che la videoconferenza "è solo un modalità di comparizione personale"³⁰, il che non è né ovvio né irrilevante, e indubbiamente riduce al minimo la posta in gioco nella questione dell'uso della videoconferenza.

Va però riconosciuto che recentemente la *Cour de cassation* in uno certo modo ha contribuito a formare la posizione prudente del *Conseil constitutionnel*, nella misura in cui ha rimesso le questioni di costituzionalità che hanno condotto alle due più recenti decisioni di quest'ultimo.

7. Osservazioni sulle implicazioni dell'uso della videoconferenza nei procedimenti penali.

Senza dubbio, nonostante il moltiplicarsi delle possibilità offerte dagli strumenti digitali, c'è un divario irriducibile tra l'interazione fisica e quella audiovisiva. Eppure, l'uso della videoconferenza, molto attraente in termini di costi, logistica, impatto ambientale e ottimizzazione dei tempi, tende a essere sempre più massiccio.

Come si è visto, anche nel procedimento penale francese si profila una tendenza del legislatore ad aumentare l'uso della videoconferenza. In una certa misura esso è stato sostenuto anche dalla *Cour de cassation*, ma il *Conseil constitutionnel* si è fatto carico della questione per porre alcuni limiti. L'uso di questo strumento nel diritto processuale penale richiede una riflessione specifica.

Al di là dell'interazione visiva e verbale tra l'indagato/imputato e i suoi giudici, si pone la questione del diritto di difesa, del diritto a un processo equo, del principio del contraddittorio e della pubblicità delle udienze, che sono, in varia misura, garanzie e diritti fondamentali.

Inoltre, a ben vedere, la natura fondamentale di questi diritti e garanzie non è puramente formale. Essa è radicata nella concezione della giustizia penale tipica delle società che vi aderiscono e, in particolare, della sua legittimità ad usare la forza e a privare le persone della loro libertà personale.

Secondo alcuni autori, da un punto di vista sociologico, l'uso della videoconferenza in ambito giudiziario può portare i semi di una "*rivoluzione antropologica*"³¹. Questa riflessione si riferisce al legame tra la "compresenza"

²⁹ Circolare della DACG n° 2007-09 del 25 maggio 2007.

³⁰ Cass. crim. 1^{er} octobre 2013, n° 13-85.013, che fa seguito ad una prima decisione nello stesso senso (Cass. crim. 19 février 2012, n°12-84.635).

³¹ P. Milbum, Professeur de sociologie à l'université Rennes 2, *Juger par écran interposé : une révolution « anthropologique »*, ESO-CNRS.



degli imputati e degli agenti di giustizia, da un lato, e la decisione giudiziaria nel suo potere istituzionale, dall'altro lato, legame che costituirebbe un fondamento antropologico della legittimità di tale decisione. In altre parole, il valore della decisione giudiziaria è legato anche al rituale giudiziario al termine del quale essa viene presa, che si compone tanto di scambi verbali e visivi, quanto dei luoghi in cui si svolgono e del confronto fisico dei suoi attori in una determinata configurazione. Il decoro dell'aula e la solennità dei tribunali ne sono i simboli più evidenti. L'interposizione della telecamera e dello schermo può indurre atteggiamenti e percezioni molto diverse. Questo è ovvio: basti pensare che un intero universo artistico se ne nutre.

Eppure, non c'è dubbio che questa rivoluzione è in corso. La giustizia penale non può opporsi all'irresistibile sviluppo delle tecnologie digitali. E non deve, perché ci sono diverse situazioni in cui tale sviluppo va a beneficio sia dell'istituzione che degli imputati. Tuttavia, sarebbe prudente non ignorare tutti i meccanismi che questo sviluppo può influenzare. È possibile avanzare l'ipotesi che, per rimanere un pilastro dell'organizzazione sociale, la giustizia non deve eccessivamente snaturarsi. Dall'analisi algoritmica delle decisioni giudiziarie, con finalità predittiva, alla sempre più facile rinuncia a momenti di incontro fisico nel corso del procedimento, la tendenza complessiva potrebbe essere quella di una "robotizzazione" del processo giudiziario in nome della sua efficienza. Queste evoluzioni devono essere accompagnate da un'approfondita riflessione giuridica, sociologica e antropologica per non perdere lungo il percorso il senso del processo giudiziario.